SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. **259.**

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. *(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).* — 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Art. 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».

Art. 3.

1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0279

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 27 luglio 2006.

Approvazione del «Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali». (Deliberazione n. 19/2006).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;

Considerata la necessità di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare, in armonia con i principi posti dalla normativa comunitaria e nazionale, le modalità del trattamento, della diffusione e della comunicazione dei dati personali;

Vista la relazione dell'Amministrazione;

Delibera:

È approvato il testo, allegato alla presente deliberazione, del «Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali».

Art. 1.

Normativa applicabile

1. L'Amministrazione del Senato procede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali in armonia con i principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Costituisce trattamento, ai sensi del presente regolamento, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti direttamente finalizzati all'attività amministrativa del Senato.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti riferibili all'esercizio di funzioni e prerogative parlamentari. Sulla riferibilità dell'atto all'esercizio di dette funzioni e prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato.

4. Ove non espressamente disciplinato dalle fonti normative del Senato, il trattamento dei dati personali è effettuato secondo i principi posti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in particolare dagli articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto applicabili all'ordinamento del Senato.

Art. 2.

Ambito del trattamento dei dati

1. L'Amministrazione del Senato procede, nei limiti delle disposizioni di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti:

a) ai Senatori in carica o cessati dal mandato, e ai loro familiari;

b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;

c) ai soggetti che partecipano a procedure di reclutamento o, comunque, di selezione del personale, indette dall'Amministrazione;

d) ai soggetti che effettuano nei confronti dell'Amministrazione prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni coordinate e continuative ovvero occasionali, nonché ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione;

e) ai soggetti che, anche in forma associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l'Amministrazione del Senato.

Art. 3.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi dei Servizi e degli Uffici è l'Amministrazione del Senato.

2. Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi è il Direttore del rispettivo Servizio o il Capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale, per quanto di sua competenza.

3. Il Segretario generale del Senato, con propria determinazione, può designare per singoli trattamenti un responsabile diverso dai soggetti di cui al comma 2.

4. Il responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati del trattamento.

Art. 4.

Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza

1. Il Segretario generale, sulla base delle indicazioni espresse dai responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 3, riuniti in apposita conferenza, con propria determinazione:

a) adotta le misure organizzative per le operazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento alle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti stessi;

b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza con le determinazioni organizzative di ordine generale, relative al trattamento di ogni tipologia di dati.

Art. 5.

Diritti dell'interessato

1. Ogni soggetto, i cui dati personali siano trattati dall'Amministrazione del Senato, ha il diritto di ottenere, in tempi congrui:

a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati; la comunicazione in forma intellegibile dei dati

medesimi, della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento, e dei soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della presente normativa;

c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione se operazioni di trattamento di dati che lo riguardano siano state portate a conoscenza di terzi.

2. Con istanza motivata l'interessato può, per motivi legittimi, richiedere che non siano trattati i dati sensibili che lo riguardano.

Art. 6.

Trattamenti sottoposti a regime speciale

1. Il Presidente del Senato, informandone il Consiglio di Presidenza, individua eventuali tipologie di dati personali rispetto ai quali, per ragioni attinenti alla sicurezza, non possono esercitarsi o possono esercitarsi in maniera limitata i diritti di cui all'art. 5.

Art. 7.

Ricorsi

1. I ricorsi contro gli atti dell'Amministrazione relativi alla materia in oggetto sono decisi dagli Organi d'autodichia del Senato, secondo la procedura fissata dalla vigente disciplina di detti organi.

06A08519

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) (adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183) - Fiume Po e affluenti in sinistra Torino», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 11/2003, nella seduta del 31 luglio 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter* della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on.le Altero Matteoli, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180».

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis*, relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Considerato che con la deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeolo-

gico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da San Cipriano Po ad Arena Po)» e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2001;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in data 4 luglio 2003, si è svolta la conferenza programmatica, che ha espresso parere favorevole in merito al Progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), integrazione n. 1: fiume Po ed affluenti di sinistra a Torino (PSI n. 1) come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Acquisito il parere favorevole relativo al piano di integrazione espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

Vista la deliberazione n. 11/2003 del 31 luglio 2003 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po affluenti in sinistra a Torino»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Fiume Po affluenti in sinistra a Torino» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 11/2003 nella seduta del 31 luglio 2003, costituita dagli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

1 - Relazione tecnica;

2 - Tavole grafiche alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione territorialmente competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 265

06A08514

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 2006.

Rettifica dei decreti del 23 aprile 2001 e del 6 settembre 2001, concernenti la devoluzione alla regione dell'Umbria del complesso aziendale «Il Castellaccio», sito nella provincia di Perugia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto il decreto del 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2001, n. 108, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Il Castellaccio» sito nella provincia di Perugia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate), è devoluto a titolo gratuito alla regione dell'Umbria;

Visto il decreto del 6 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2001, n. 217, con il quale, tra l'altro, è stata sostituita l'ultima pagina dell'allegato A del decreto del 23 aprile 2001 con il, foglio indicato come allegato A allo stesso decreto del 6 settembre 2001;

Considerato che nell'allegato A del decreto del 23 aprile 2001 era stata erroneamente indicata nel foglio 50 del catasto terreni del comune di Spello, la particella n. 37 anziché la n. 37 sub 1; non erano state inserite nel foglio 18 del catasto terreni del comune di

Spello le particelle n. 21, n. 97 e n. 98 sub 1; era stata inserita la particella 2 del foglio 11 del catasto terreni del comune di Cannara anziché le particelle 558 e 559 in cui la suddetta particella 2, soppressa, è stata frazionata; era stata inserita la particella 98 del foglio 18 del catasto terreni del comune di Spello, che è stata soppressa ed unita alla particella 24 del medesimo foglio, la cui superficie risulta pertanto pari alla somma delle superfici delle due particelle;

Considerato che nell'allegato A del decreto del 6 settembre 2001 era stata erroneamente modificata rispetto al decreto del 23 aprile 2001 in mq. 1104 anziché 104 la consistenza della particella 98 sub 9 del foglio 18 del catasto urbano del comune di Spello e non erano state inserite nel foglio 18 del catasto urbano del comune di Spello le particelle n. 98 sub 4 e n. 98 sub 6;

Vista la necessità di apportare le dovute correzioni;

Decreta:

1. Il decreto dell'ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 maggio 2001, n. 108, è così rettificato:

nell'allegato A, alla Tabella terreni intestati alla azienda Il Castellaccio, proprietà SAF, il rigo così individuato:

partita 3515, comune Censuario Spello, foglio 50, particella 37, Ha 0,

è sostituito dal seguente:

partita 3515, comune Censuario Spello, foglio 50, particella 37, sub 1, Ha 0;

nell'allegato A, alla Tabella terreni intestati alla azienda Il Castellaccio, proprietà SAF, vengono aggiunte le seguenti righe:

partita 1 (ex 3219), comune Censuario Spello, foglio 18, particella 21, Ha 0.73.15;

partita 1 (ex 3219), comune Censuario Spello, foglio 18, particella 98, sub 1 con insistente edificio rurale non censito;

partita 1 (ex 3219), comune Censuario Spello, foglio 18, particella 97, Ha 0.11.65;

nell'allegato A, alla Tabella terreni intestati alla azienda Il Castellaccio, proprietà SAF, il rigo così individuato:

partita 2564, comune Censuario Cannara, foglio 11, particella 2, Ha 19.16.50,

è sostituito dai seguenti:

partita 2564, comune Censuario Cannara, foglio 11, particella 558, Ha 19.12.26;

partita 2564, comune Censuario Cannara, foglio 11, particella 559, Ha 0.04.24;

nell'allegato A, alla Tabella terreni intestati alla azienda Il Castellaccio, proprietà SAF, i righi così individuati:

partita 3515, comune Censuario Spello, foglio 18, particella 24, Ha 1.64.10;

partita 3515, comune Censuario Spello, foglio 18, particella 98, Ha 0.70.80;

sono sostituiti dal seguente:

partita 3515, comune Censuario Spello, foglio 18, particella 24, Ha 2.34.90.

2. Il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del 6 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 settembre 2001, n. 217, è così rettificato:

nell'allegato A, tra le Unità immobiliari censite al N.C.E.U., proprietà E.N.C.C. - azienda «Il Castellaccio», il rigo così individuato:

partita 699, comune Spello, foglio 18, particella 98, Sub 9, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 1104, indirizzo Strada comunale del Castellaccio Piano T,

è sostituito dal seguente:

partita 699, comune Spello, foglio 18, particella 98, sub 9, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 104, indirizzo Strada comunale del Castellaccio, Piano T;

nell'allegato A, alle Unità immobiliari censite al N.C.E.U., proprietà E.N.C.C. - azienda «Il Castellaccio», vengono aggiunte le seguenti righe:

partita 699, comune Spello, foglio 18, particella 98, sub 4, categoria Bene comune non censibile, classe consistenza, indirizzo Strada comunale del Castellaccio;

partita 699, comune Spello, foglio 18, particella 98, sub 6, categoria Bene comune non censibile ai sub 10 e 11, classe consistenza, indirizzo Strada comunale del Castellaccio.

3. Sono in ogni caso devolute alla regione Umbria tutte le particelle incluse nel complesso aziendale «Il Castellaccio» nello stato di fatto e di diritto con cui erano possedute dall'E.N.C.C. e/o dalla S.A.F. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2006

L'ispettore generale capo reggente
GERMANI

06A08452

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fila.Mo - Piccola società cooperativa», in Pagazzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 2004 e del verbale di accertamento del 10 marzo 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Fila.Mo Piccola Società Cooperativa», con sede in Pagazzano (Bergamo) (codice fiscale 02905290165) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, domiciliato in Milano, corso Manforte n. 39 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08524

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ri.Ma.Ve. Soc. coop. a r.l.», in Villa Di Briano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ri.Ma.Ve. Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Di Briano (Caserta), costituita in data 10 marzo 1987, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Frignano (Caserta), numero REA 116609, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08523

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Gemma - Piccola società cooperativa a r.l.», in Volturara Appula, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Gemma Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Volturara Appula (Foggia), costituita in data 9 aprile 2001 con atto a rogito del notaio dott. Di Bitonto Francesco, di Lucera (Foggia), numero REA 224699, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con studio in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2006.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» relativamente all'art. 4, comma 2 - Norme per la viticoltura, ed alla possibilità di prevedere l'utilizzo della menzione «vigna» ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 6, comma 3, nonché alla modifica dell'art. 5, comma 1 - Norme per la vinificazione;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba»

o «Diano d'Alba» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	8,0	11,00% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	8,0	12,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di tonn 7,2.

Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.

La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché, nei primi anni di impianto le rese siano le seguenti:

fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;

al terzo anno:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	4,3	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	4,3	12,50% vol

al quarto anno:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	5,0	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	5,0	12,50% vol

al quinto anno:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	5,8	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	5,8	12,50% vol

al sesto anno:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	6,5	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	6,5	12,50% vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva T/ha	Produzione max di vino
«Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba»	70%	5.600 l/ha
«Diano d'Alba» Superiore o «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore	70%	5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata mesi	Decorrenza
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	10	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vini	Data
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione «vigna»: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore, con o senza la menzione «Vigna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. È ammesso per i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia è consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.

06A08468

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) nodo di Genova: potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole. (Deliberazione n. 85/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione) per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole per un costo complessivo di 622,4 milioni di euro, individuando, quale soggetto aggiudicatore, RFI S.p.a.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 23 gennaio 2006, n. 44 — integrata con nota 2 febbraio 2006, n. 83 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole», proponendone l'approvazione con prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che l'intervento è incluso nel contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.;

Considerato che il primo *addendum* al citato contratto di programma, sul quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere con delibera 2 agosto 2002, n. 66, destina all'intervento in questione un primo finanziamento di 10,85 milioni di euro;

Considerato che il terzo *addendum* allo stesso contratto di programma, sul quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere con delibera 29 settembre 2004, n. 23, destina a completamento dell'intervento un finanziamento di 612,75 milioni di euro;

Considerato che l'opera è altresì inclusa nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Considerato che le maggiori risorse attribuite all'investimento, pari a 1,2 milioni di euro, dovranno essere riprogrammate in sede di rimodulazione del quarto *addendum* al citato contratto di programma, come indicato da questo comitato nella delibera 22 marzo 2006, n. 46, con la quale si è pronunziato positivamente sull'accordo preliminare a detto *addendum*;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 31 gennaio 2006, n. 1385, ha trasmesso a questo Comitato il proprio parere favorevole con prescrizioni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo di cui si propone l'approvazione — salve talune modifiche di ordine formale e funzionale puntualmente esposte — è sostanzialmente rispondente al progetto preliminare approvato con la delibera n. 79/2003 citata nelle premesse ed alle prescrizioni dettate da questo Comitato in sede di approvazione, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera, giusta relazione del progettista redatte ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002;

che l'intervento in questione si articola in due opere funzionali: quadruplicamento della tratta Genova Voltri - Genova Sampierdarena e sestuplicamento della tratta Genova Principe - Genova Brignole;

che con nota del 30 maggio 2005, n. RFI-AD/A0011/P/2005/0000625, RFI S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre la società Italfer S.p.a., incaricata della progettazione, aveva già provveduto, con nota del 20 maggio 2005, a inviare il progetto stesso, agli altri enti e alle amministrazioni interessati;

che il formale avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità è stato pubblicato su due giornali quotidiani di cui uno a carattere nazionale, che si è proceduto altresì al deposito degli elaborati del progetto definitivo presso gli uffici della Italfer S.p.a. di Genova e la sede regionale della Liguria, ufficio VIA, e che non sono state formulate osservazioni;

che con nota 22 giugno 2005, n. STM/TF/GC cc 296, e successiva nota 8 luglio 2005, n. STM/TF/GC cc 322, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi, che si è tenuta in data 14 luglio 2005 e si è conclusa in data 3 settembre 2005;

che la regione Liguria, con delibera di giunta 1º luglio 2005, n. 722, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, concernenti la compatibilità ambientale e paesaggistica, la viabilità e i trasporti ed ha inoltre fatto proprio il parere n. 108/184 del comitato tecnico regionale per la VIA, con le prescrizioni e raccomandazioni ivi contenute;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la salvaguardia ambientale, con nota 13 luglio 2005, n. DSA/2000/17740, ha confermato che la competenza ad esprimere valutazioni in riferimento al progetto in questione spetta alla regione;

che la provincia di Genova con delibera di giunta 5 luglio 2005, n. 254, e il comune di Genova, con delibera di giunta 22 settembre 2005, n. 1773, hanno espresso parere favorevole con osservazioni;

che gli enti gestori delle interferenze e le amministrazioni competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni, in sede di conferenza di servizi o con atti successivi, si sono pronunciati sul progetto definitivo in argomento, esprimendo pareri favorevoli o rilasciando le autorizzazioni di competenza, con talune prescrizioni e raccomandazioni cui il soggetto aggiudicatore si è impegnato ad ottemperare in fase di redazione del progetto esecutivo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, evidenziando quali osservazioni avanzate in sede istruttoria vengono accolte in linea di principio e debbono quindi essere approfondite successivamente ed esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella medesima fase;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato in RFI S.p.a. (RFI);

che l'opera verrà realizzata mediante affidamento a contraente generale;

che il tempo contrattuale per il completamento dei lavori è stimato in sette anni;

che il CUP del progetto è J71H020000110008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 622,4 milioni di euro, di cui 488 milioni di euro per lavori a base di appalto e 134,4 milioni di euro per somme a disposizione;

che la copertura finanziaria per l'intero progetto, pari a 623,6 milioni di euro, è così ripartita:

1º *addendum* del contratto di programma 2001-2005, 10,85 milioni di euro;

3º *addendum* del contratto di programma 2001-2005, 612,75 milioni di euro;

che la copertura finanziaria di cui al punto precedente risulta superiore al costo dell'opera per un importo di 1,2 milioni di euro;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato 1. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo comitato, se del caso, misure alternative.

1.2 È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.3 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono individuati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria.

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata, come precisato nella «presa d'atto» dal 1° e dal 3° *addendum* al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI. L'importo, eccedente, di 1,2 milioni di euro di cui a detta «presa d'atto» dovrà essere riprogrammato nell'ambito degli apporti al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.a. da allocare con il 4° *addendum* al citato contratto di programma.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo comitato.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nel bando di gara per la scelta del contraente generale dovrà essere inclusa una clausola che preveda la stipula tra la prefettura - UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale risultato aggiudicatario, di apposito protocollo mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera, e dovrà recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il comitato stesso provvederà a comunicare alla citata prefettura.

Ai sensi dell'art. 9, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 311

ALLEGATO 1

PARTE 1^ - PRESCRIZIONI

Prescrizioni da sviluppare nella redazione del progetto esecutivo

Prescrizioni di carattere progettuale

- Nella stazione di Palmaro, data l'importanza della localizzazione della nuova fermata in rapporto all'ampio bacino di utenza ivi presente, si prescrive di studiare – rientrando nel limite di spesa – la fattibilità tecnica della modifica delle modalità di accesso in modo da consentire l'accesso facilitato attraverso rampe e di verificare la possibilità di aprire un varco simmetrico a quello previsto ma direzionato a levante.
- La viabilità di "via alla Stazione di Voltri" dovrà, viste le ristrette geometrie, essere regolamentata a senso unico direzione ponente-levante in modo da evitare un pericoloso conflitto nel punto di immissione della via sul nuovo sovrappasso. Si richiede inoltre di verificare la funzionalità della nuova rotatoria in rapporto agli ingressi-uscite della stazione di servizio in oggi insistente sulla rotatoria stessa.
- Relativamente all'accesso all'impianto ferroviario dalla riva sx del Bisagno su via Olivari, si prescrive di studiare la fattibilità tecnica, rientrando nel limite di spesa, di adeguarne l'accessibilità in modo da renderlo utilizzabile anche a persone con ridotte capacità motorie.
- In tutte le stazioni interessate dal potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole si richiede di prevedere il sollevamento delle banchine dove ciò sia possibile, visti i vincoli tecnici che ne condizionano la fattibilità, solo per le lunghezze di marciapiede di almeno 150 mt.
- Per la definizione delle Interferenze la Provincia nell'esame delle opere, provveda alle necessarie verifiche per il rilascio del nulla osta di competenza.
- Litorale di Voltri: in attesa di una più precisa definizione progettuale dell'intero ambito, d'intesa con il Comune di Genova, si ritiene, pur confermando la presenza del parcheggio di interscambio, esso possa assumere una configurazione anche provvisoria di dimensioni e morfologia adeguate a consentire lo sviluppo delle successive previsioni di riqualificazione del litorale.
- Nell'ambito dell'area dell'Autorità Portuale di Genova, per quel che riguarda l'area adibita a nuovo fabbricato cabina TE ed MT/BT, si dovrà trovare un'intesa con l'Autorità stessa che non pregiudichi la fattibilità dell'opera per risolvere l'interferenza.
- Per l'ambito territoriale che ricade su sedime demaniale, dovrà essere comunicato per tempo il previsto avvio dei lavori e fornito il relativo programma temporale, con particolare riferimento al piano aggiornato delle risoluzioni delle interferenze con la rete dei pubblici servizi.
- Fermo restando il limite di spesa, si prescrive al Propenente di approfondire, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, le eventuali criticità, circa elementi puntuali di dettaglio, in accordo con il Comune di Genova.

Prescrizioni di carattere ambientale

Carattere generale

- Si dovranno adottare tipologici delle pannellature coerenti con il contesto urbano e architettonico delle tratte attraversate che andranno concordate con gli Enti competenti.

- Si rammenta inoltre che la realizzazione del progetto dovrà essere fatta nel rispetto delle norme ambientali in particolare riferimento alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, di scarichi idrici, di emissioni di polveri e altri inquinanti e di emissioni sonore; si ritiene che dette normative possono trovare applicazione essenzialmente nella fasi di cantiere.

Rumore e vibrazioni

- Si sottolinea la necessità di prevedere, per la mitigazione del rumore, caratteristiche costruttive e accorgimenti tali da garantire l'efficacia qualora si evidenziassero scostamenti tra previsioni progettuali e risultati del monitoraggio post-operam.
- In particolari situazioni di distanza ridotta tra la linea ferroviaria ed edifici, dovrà essere previsto l'impiego di materassi antivibranti su suballast o conglomerati bituminosi. Ulteriori accorgimenti dovranno essere adottati laddove la verifica previsionale indichi la possibile consistente trasmissione dell'energia per via solida.

Suolo e sottosuolo

- Prioritariamente il materiale idoneo proveniente dagli scavi dovrà essere riutilizzato per la realizzazione dell'opera. Quindi per i siti definiti per il riutilizzo dei materiali valgono le seguenti precisazioni:
  - cava Gneo non può essere presa in considerazione come collocazione dello smarino in quanto il materiale da estrarre è ancora pari a circa un milione di mc e in relazione alle modalità di coltivazione non può essere previsto il riempimento di una parte della cava stessa;
  - quale destinazione degli inerti potrà essere prevista la cava Pian di Carlo in loc. Carpenara per la quale è già previsto un piano di chiusura che prevede l'abbancamento dello smarino per la riprofilatura del versante; si suggerisce che al fine del contenimento dei transiti, potrebbe essere utilizzata come ipotizzato nelle alternative proposte la cava Tana dei Banditi per l'approvvigionamento degli inerti per calcestruzzo;
  - cava Carpenara in loc Chiesino non può essere utilizzata in quanto nella stessa è già operante una isola ecologica di AMIU;
  - non può essere ipotizzato l'invio del materiale inerte nell'ambito portuale di Voltri in quanto non è stato approvato l'allungamento verso Arenzano nell'ambito della procedura di approvazione del Piano regolatore Portuale mentre risultano congruenti con la vigente pianificazione i riempimenti previsti a Sanpierdarena.
- Si dovrà approfondire preventivamente la problematica relativa all'inquinamento naturale in relazione al contenuto di amianto (vedi Piano regionale dell'amianto 1996) di tutte le rocce verdi ai fini anche del suo riutilizzo.
- Risulta prioritario. come richiamato nella Relazione di Smaltimento e acquisizione degli inerti sia per quanto concerne i riempimenti previsti nel bacino di Sampierdarena, sia per le modifiche in corso relative all'assetto dell'area di Voltri, perseguire il necessario coordinamento tra le rispettive opere, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione.
- Per ciò che concerne la compatibilità tra i materiali di risulta e le opere di riempimento a mare, al fine di valutare più precisamente le quantità e le possibili destinazioni dei materiali reimpiegabili si dovrà procedere ad un congiunto ed approfondito esame dei volumi movimentati suddivisi per litologia.

- Si dovrà effettuare la verifica del piano di smaltimento inerti in relazione al progetto del Terzo Valico.

Acque

- Per la galleria di prolungamento della Bretella si dovrà prevedere il recupero delle acque intercettate, qualora idonee all'uso potabile, con invio ad un serbatoio di accumulo al fine di consentirne l'eventuale riutilizzo per uso potabile.

Aspetti di natura idraulica ed idrogeologica

- Relativamente al nuovo accesso alla stazione di Brignole in sponda sx del Bisagno: si dovranno mettere in atto idonei accorgimenti per impedire il verificarsi di fenomeni di allagamento in corrispondenza di fenomeni di esondazione del torrente Bisagno.
- Tombinatura del Rio San Giuliano: non è ammissibile la realizzazione di una nuova tombinatura lunga circa 21m in prossimità della foce del rivo. Risulta in tal senso compatibile con le Norme di attuazione del Piano di bacino un attraversamento veicolare perpendicolare al corso d'acqua.
- Tombinatura del rio Madonnette: si richiede la documentazione comprovante le effettive dimensioni esistenti, fermo restando che la dimensione minima della tombinatura in accordo con le Norme di Attuazione del Piano di Bacino dovrà essere di 5x3m.

Prescrizioni da sviluppare in fase di cantierizzazione

- Si dovranno attivare gli interventi indiretti e temporanei di mitigazione ambientale relativi alle attività di cantiere, preventivamente rispetto all'inizio dei lavori.
- Si dovranno prevedere di estendere le mitigazioni del rumore, qualora si dovessero evidenziare degli scostamenti tra il progetto ed il monitoraggio post-operam.
- Durante le fasi realizzative del parco merci di Voltri si dovrà verificare la possibilità di contenere al minimo la durata temporale delle interruzioni del collegamento tra il parco merci ed il ponente.
- Si dovranno valutare gli effetti sul contesto urbano della localizzazione di una "Area Tecnica" in piazza Corvetto, finalizzata alla realizzazione di una uscita di sicurezza nel sottopasso pedonale esistente, tramite scavo a cielo aperto e successivo ripristino della configurazione attuale in ragione della ubicazione limitrofa a poli di servizi di rilevante interesse pubblico (Prefettura, Provincia).
- Si dovrà verificare con le grandi opere infrastrutturali programmate la compatibilità e l'integrazione delle rispettive previsioni di cantierizzazione, nonché del dimensionamento complessivo del fabbisogno di inerti da costruzione e di congruenti aree per lo stoccaggio, la cui entità risulta certamente superiore alla potenzialità estrattiva consentita dalla vigente pianificazione di settore.

PARTE 2^ - RACCOMANDAZIONI

- Poiché nell'ambito del Piano regolatore portuale è prevista la riqualificazione della zona del litorale nella quale è ubicata la stazione di Voltri si raccomanda che il parcheggio a raso previsto a servizio della stazione stessa sia di tipo transitorio in attesa di un progetto unitario di riqualificazione dell'area.
- In relazione alla soluzione progettuale relativa all'innesto dell'Aurelia bis in prossimità dello scalo ferroviario, non essendo compreso nel progetto definitivo il sottopasso e relative connessioni con la viabilità storica, si raccomanda al soggetto aggiudicatore di promuovere opportuni accordi con gli Enti istituzionali interessati, al fine di trovare le risorse finanziare per inserire l'opera nel progetto.

ALLEGATO n. 2
Delibera n. 85/2006

STRALCIO DELL'ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE

CONTE	NUMER. ELAB	Quantità	PROGRESS		SCALA	SCALA	COD	commessa	lotto	fase	ente	tipo doc	opera/disciplina	PROGR	REV	CARATT.	FASE PROD	U.O. RESP.
				ESPROPRI														
9	1	1	165	Relazione generale degli espropri				L 3 3 1	0 0	D	43	R G	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	2	1	166	Perizia della spesa per le espropriazioni				L 3 3 1	0 0	D	43	R G	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
				Lotto 1														
9	3	1	167	Piano parcellare				L 3 3 1	0 1	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	4	1	168	Piano parcellare				L 3 3 1	0 1	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	5	1	169	Piano parcellare				L 3 3 1	0 1	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
9	6	1	170	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 1	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
8	7	1	171	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 1	D	42	P 6	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	8	1	172	Elenco delle ditte				L 3 3 1	0 1	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	9	1	173	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 1	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	10	1	174	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 1	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
				Lotto 2														
9	11	1	175	Piano parcellare				L 3 3 1	0 2	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	12	1	176	Piano parcellare				L 3 3 1	0 2	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	13	1	177	Piano parcellare				L 3 3 1	0 2	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
9	14	1	178	Piano parcellare				L 3 3 1	0 2	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 4	A			
9	15	1	179	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 2	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	16	1	180	Elenco delle ditte				L 3 3 1	0 2	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	17	1	181	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 2	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
				Lotto 3														
9	18	1	182	Piano parcellare				L 3 3 1	0 3	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	19	1	183	Piano parcellare				L 3 3 1	0 3	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	20	1	184	Piano parcellare				L 3 3 1	0 3	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
9	21	1	185	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 3	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
9	22	1	186	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 3	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
9	23	1	187	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 3	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
9	24	1	188	Elenco delle ditte				L 3 3 1	0 3	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
10	1	1	189	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 3	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
10	2	1	190	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 3	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
				Lotto 4														
10	3	1	191	Piano parcellare				L 3 3 1	0 4	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
10	4	1	192	Piano parcellare				L 3 3 1	0 4	D	43	B D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
10	5	1	193	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 4	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
10	6	1	194	Planimetria individuazione interventi diretti di mitigazione acustica				L 3 3 1	0 4	D	43	P 7	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
10	7	1	195	Elenco delle ditte				L 3 3 1	0 4	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 1	A			
10	8	1	196	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 4	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 2	A			
10	9	1	197	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 4	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 3	A			
10A	1	1	198	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 4	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 4	A			
10A	2	1	199	Elenco delle ditte (interventi di mitigazione)				L 3 3 1	0 4	D	43	E D	A Q 0 0 0 0	0 0 5	A			

ALLEGATO n. 3
Delibera n. 85/2006

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e contraente generale.

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei

cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

06A08484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2723
Yen	149,58
Lira cipriota	0,5766
Corona ceca	28,468
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67430
Fiorino ungherese	273,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9621
Corona svedese	9,2488
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,408
Franco svizzero	1,5878
Corona islandese	88,49
Corona norvegese	8,3320
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4248
Nuovo leu romeno	3,5028
Rublo russo	34,0550
Nuova lira turca	1,8806
Dollaro australiano	1,6839
Dollaro canadese	1,4207
Yuan cinese	10,1097
Dollaro di Hong Kong	9,9013
Rupia indonesiana	11619,28
Won sudcoreano	1218,35
Ringgit malese	4,6738
Dollaro neozelandese	1,9203
Peso filippino	64,060
Dollaro di Singapore	2,0076
Baht tailandese	47,518
Rand sudafricano	9,4251

Cambi del giorno 15 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2675
Yen	149,09
Lira cipriota	0,5764
Corona ceca	28,485
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67390
Fiorino ungherese	272,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9504
Corona svedese	9,2250
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,388
Franco svizzero	1,5946
Corona islandese	89,28
Corona norvegese	8,2775
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4348
Nuovo leu romeno	3,5062
Rublo russo	33,9470
Nuova lira turca	1,8666
Dollaro australiano	1,6853
Dollaro canadese	1,4203
Yuan cinese	10,0678

Dollaro di Hong Kong	9,8642
Rupia indonesiana	11559,60
Won sudcoreano	1211,98
Ringgit malese	4,6530
Dollaro neozelandese	1,9248
Peso filippino	63,654
Dollaro di Singapore	2,0046
Baht tailandese	47,225
Rand sudafricano	9,3910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08596 - 06A08597

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze

Con decreto ministeriale 28 ottobre 2005, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Tenente Colonnello Massimo Panizzi, nato il 10 ottobre 1962 a Carrara (Massa-Carrara), con la seguente motivazione:

«Capo della pubblica informazione del comando di Kfor e portavoce del comandante, nell'ambito dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, ha svolto il proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio, assicurando, in ogni circostanza, il corretto sviluppo delle attività mediatiche.

In particolare, in un ambiente caratterizzato da violenza interetnica, degrado sociale, attività sovversiva e aperta ostilità, consapevole dell'importanza della propria branca nel campo operativo, ha salvaguardato l'immagine della Forza multinazionale e quella del suo comandante mantenendo contatti altamente professionali e decisi con tutto il mondo dell'informazione. Con elevato spirito di servizio e grande dedizione ha coordinato le attività di pubblica informazione con quelle di guerra psicologica contribuendo all'efficacia dell'information campaign. Incurante dei disagi e dei rischi personali, ha coordinato, con eccezionale competenza, le attività pubbliche con gli organi preposti alla sicurezza fisica, dei trasporti e delle comunicazioni del comandante, garantendo sempre una perfetta cornice di sicurezza. Chiaro esempio di altissime virtù militari che ha suscitato l'ammirazione e l'incondizionato apprezzamento del comandante, dello staff multinazionale e delle unità dipendenti e ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». - Pristina (Kosovo), 25 marzo 2003 - 3 ottobre 2003.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 2005, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Luogotenente Antonio Di Bono, nato il 27 settembre 1950 ad Acerenza (Potenza), con la seguente motivazione:

«Assistente amministrativo del comandante italiano, nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, assolveva le sue funzioni con eccezionale abnegazione, encomiabile spirito di sacrificio ed esemplare dedizione al sevizio per garantire, in ogni circostanza, un costante flusso informativo tra il comandante e le unità dipendenti ed il necessario collegamento con gli organi nazionali. In particolare, in un ambiente caratterizzato da violenza interetnica, degrado sociale, attività sovversiva e aperta ostilità, incurante dei rischi e dei disagi, ha contribuito, in maniera determinante, al successo di varie operazioni tendenti all'arresto di criminali ed estremisti e a salvaguardare la sicurezza personale del comandante, sottoposto a minacce terroristiche ed estremiste, coordinando con efficacia e grande competenza professionale i Team di «Close Protection», le comunicazioni classificate, i trasporti aerei e di superficie ed il collegamento con gli organi di polizia e giustizia internazionali. Chiaro esempio di altissime virtù militari e di eccellenti doti professionali che ha suscitato l'ammirazione e l'incondizionato apprezzamento del comandante, dello staff multinazionale e delle unità dipendenti, contribuendo ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». - Pristina (Kosovo), 19 novembre 2002 - 18 maggio 2003

06A08469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina del presidente

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 3 agosto 2006, è stato ricostituito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e ne è stato nominato il presidente nella persona del prof. Giovanni Geroldi.

06A08511

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Loano

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 3 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 44 in data 1° agosto 2006, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 2.300, ubicata nel comune di Loano (Savona) - piazzale Mazzini, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 18, con il mappale n. 193 ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

06A08470

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Bosa Marina

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del Demanio in data 14 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 45 in data 1° agosto 2006, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto pertinenziale ivi insistente - acquisito allo Stato - della superficie complessiva di mq. 404, ubicati nel comune di Bosa Marina (Nuoro), riportati nel catasto del medesimo comune, al foglio di mappa n. 43, con la nuova particella n. 648 (ex particella n. 131) ed indicati con apposito contorno in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

06A08471

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di La Spezia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 10 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 55 in data 3 agosto 2006, sono stati trasferiti dal patrimonio disponile dello Stato e quindi reintegrati tra i beni del pubblico demanio marittimo, l'area patrimoniale ed i manufatti ivi insistenti per complessivi mq. 13.599, ubicati nel comune di La Spezia, in località Ruffino -

Viale San Bartolomeo, riportati nel catasto del medesimo comune, al foglio di mappa n. 53, con le particelle n. 92, n. 120, n. 121, n. 122, n. 123, n. 125, n. 126, n. 127, n. 129, n. 130, n. 132, n. 133, n. 134, n. 135, n. 141 e n. 142, così come risultano indicati ed evidenziati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

06A08472

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Golfo Aranci

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 8 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 47 in data 1º agosto 2006, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed i manufatti pertinenziali ivi insistenti per complessivi mq. 5.900, ubicati nel comune di Golfo Aranci (Olbia-Sassari) - via dei Caduti, riportati nel catasto del medesimo comune, al foglio n. 11, con vari mappali, così come risultano indicati ed evidenziati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

06A08473

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pulsano

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 14 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 43 in data 1º agosto 2006, e stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 558, ubicata nel comune di Pulsano (Taranto), in località Lido Silvana, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 20, con la particella n. 534 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

06A08474

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Tome des bauges», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 211 del 2 settembre 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Syndacat Interprofessional de la Tome de Bauges (S.I.T.O.B.), ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 1.3 formaggi denominato «Tome des bauges».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A08475

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa della Giudicarie», registrata con regolamento (CE) n. 2275 del 22 dicembre 2003, nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie con sede in via A. De Gasperi, 12/a - 38075 Fiavè (Trento);

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», comprensiva delle mere correzioni, riguarda essenzialmente la modifica della percentuale di grasso sulla sostanza secca;

Ritenuto che la modifica apportata risulta non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa che la provincia autonoma di Trento esprima il proprio motivato parere circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Spressa delle Giudicarie» così come modificato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SPRESSA DELLE GIUDICARIE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «SPRESSA delle GIUDICARIE» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «SPRESSA delle GIUDICARIE» è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale od indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

Caratteristiche del prodotto.

Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;

dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;

crosta: irregolare, elastica, color grigio brunato o ocra scuro;

pasta: semicotta, semidura, compatta ed elastica (caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto giovane), con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

Caratteristiche chimiche del prodotto:

grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 33% ad un massimo del 43%;

umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto «giovane» e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».

Caratteristiche organolettiche del prodotto:

sapore: dolce, nel caso di prodotto giovane, saporito, più o meno accentuato per il prodotto stagionato, con un appena percettibile sapore amarognolo;

odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

Stagionatura:

minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;

minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE» e l'area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni: Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il metodo di produzione del formaggio «SPRESSA delle GIUDICARIE» negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calore viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni» o «paioli» in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l'affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igienico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimico-organolettiche consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della «filiera», compreso il trasporto, il conferimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.

Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Nel processo di ottenimento del Formaggio «SPRESSA delle GIUDICARIE» può essere di una o più delle predette razze;

è escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;

è consentita la tecnica del pascolamento sia sui prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

Latte utilizzato:

esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE».

Raccolta e conferimento del latte al caseificio:

può essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno.

Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE»;

il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12-15ºC, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;

viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;

è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE»;

il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;

viene usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35ºC ± 2ºC;

tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;

il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 42ºC ±2ºC;

durata della semicottura: minimo 20 - massimo 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascèra;

la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;

la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20º Baumé;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10ºC ad un massimo di 20ºC e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un pò alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE», presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche» a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «SPRESSA delle GIUDICARIE» viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicasse fin dai tempi più remoti.

La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

Il legame con l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma attraverso specifici adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente i vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.

Presso l'Organismo di controllo è tenuto un apposito elenco-registro degli allevatori il cui latte viene destinato alla produzione della «SPRESSA delle GIUDICARIE», mentre in un apposito altro elenco-registro sono inseriti i produttori, gli stagionatori ed i porzionatori dello stesso formaggio.

L'Organismo di controllo infine predispone gli appositi registri che devono compilare giornalmente i produttori, gli stagionatori, i porzionatori ed i confezionatori della «SPRESSA delle GIUDICARIE».

Tali procedure sono indispensabili anche per garantire la rintracciabiità del latte e del formaggio al momento dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio «SPRESSA delle GIUDICARIE», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascère marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P. «SPRESSA delle GIUDICARIE» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio e il lotto di produzione.

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «SPRESSA delle GIUDICARIE», il numero o codice di riferimento del Caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

06A08476

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ivor».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 2379 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: IVOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035577016/M - «2.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577028/M - «2.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577030/M - «2.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577042/M - «2.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577055/M - «3.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577067/M - «3.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577079/M - «3.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577081/M - «3.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe preriempite monouso;

A.I.C. n. 035577093/M - 25.000 UI 2 siringhe pre-riempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577105/M - 25.000 UI 10 siringhe pre-riempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577117/M - 25.000 UI 30 siringhe pre-riempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577129/M - 25.000 UI 100 siringhe pre-riempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577131/M - 25.000 UI 2 siringhe pre-riempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577143/M - 25.000 UI 10 siringhe pre-riempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577156/M - 25.000 UI 30 siringhe pre-riempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577168/M - 25.000 UI 100 siringhe pre-riempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577170/M - 25.000 UI 2 siringhe pre-riempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577182/M - 25.000 UI 10 siringhe pre-riempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577194/M - 25.000 UI 30 siringhe pre-riempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035577206/M - 25.000 UI 100 siringhe pre-riempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Sigma-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0106/001-002/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodico chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento EDMF del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oxycontin».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2381 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034435014/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435026/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435038/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

A.I.C. n. 034435040/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435053/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435065/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435077/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435089/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435091/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

A.I.C. n. 034435103/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435115/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435127/M - 112 comprcsse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

A.LC. n. 034435139/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435141/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435154/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

A.I.C. n. 034435166/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435178/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435180/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435192/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435204/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435216/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

A.I.C. n. 034435228/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435230/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

A.I.C. n. 034435242/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0112/001-004/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei test di routine nelle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Clozapina Chiesi».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2382 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: CLOZAPINA CHIESI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035390018/M - 28 compresse da 25 mg;

A.I.C. n. 035390020/M - 28 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 035390032/M - 28 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 035390044/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 25 mg;

A.I.C. n. 035390057/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 035390069/M - 1 flacone HDPE da 28 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0175/001-003/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del sito di produzione della sostanza attiva da Synthon CZ (Repubblica Ceca) a Zheijang Hisun Group Co. Ltd. Repubblica popolare cinese.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cosopt».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2383 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: COSOPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034242014/M - collirio soluzione 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus;

A.I.C. n. 034242026/M - collirio soluzione 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus;

A.I.C. n. 034242038/M - collirio soluzione 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp E Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0134/001/W020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nell'intervallo del volume riempimento durante il procedimento di fabbricazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Allergodil».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2384 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: ALLERGODIL.

Confezioni: A.I.C. n. 028310035/M «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0256/001-002/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della descrizione e del valore del pH al rilascio ed al termine del periodo di validità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lasticom».

Estratto provvedimento UPC/II/ 2385 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: LASTICOM.

Confezioni:

A.I.C. n. 027673019/M - «2,2 mg compresse film-rivestite» 20 compresse film-rivestite;

A.I.C. n. 027673033/M - «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore da 10 ml;

A.I.C. n. 027673045/M - «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml.

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0255/001-002/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test della dimensione delle particelle dalle specifiche del rilascio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formonax»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 931 del 6 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l. (codice fiscale 03363740659) con sede legale e domicilio fiscale in Via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: FORMONAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036215010 «12 mgc polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036215022 «12 mgc polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram IG Farmaceutici».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 932 del 6 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: CITALOPRAM IG FARMACEUTICI.

Confezione: A.I.C. n. 036869016 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale CITALOPRAM EUROGENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 933 dell'8 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società LA.FA.RE S.r.l. (codice fiscale 00467860631) con sede legale e domicilio fiscale in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - 80056 Ercolano (Napoli).

Medicinale: DIMESUL.

Confezione: A.I.C. n. 032963035 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Medicinale: FARECLOX.

Confezione: A.I.C. n. 033624014 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale: URTOTRE.

Confezione: A.I.C. n. 033802013 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine.

Sono ora trasferite alla società: Sarda Pharmaceutica (codice fiscale 02750310928) con sede legale e domicilio fiscale in via Castiglione, 92/B - 09100 Cagliari.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08495

Sospensione, su richiesta della ditta ACS Dobfar S.p.a., in Marudo, dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime per uso umano.

Con la determinazione n. aMP-68/2006 del 14 settembre 2006, è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime per uso umano:

ACS Dobfar S.p.a., via Vignazze, 45 - Marudo (Milano).

Motivo della sospensione: sospensione su richiesta della ditta.

06A08550

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano

Con la determinazione n. aMP-61/2006 del 25 luglio 2006 è stata revocata, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di materie prime per l'officina Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km 437,415, Borgo S. Michele - Latina.

06A08551

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-221) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.